

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 23/10/2007 n. 5592

d.lgs 163/06 Articoli 86, 90 - Codici 86.1, 90.1

Illegittimamente in una gara per l'affidamento di prestazioni tecniche la Commissione di gara ha assunto un "compito ermeneutico" stabilendo che se fossero stati offerti ribassi del 100% doveva intendersi che il concorrente aveva indicato il 20%, per tutte le voci di compenso. Alla eventuale anomalia delle offerte non è consentito porre riparo mediante l'interpretazione creativa della Commissione di gara, perché in tal modo si perviene inevitabilmente all'aggiudicazione secondo criteri non preventivamente conosciuti dalle concorrenti. Lo strumento della verifica dell'anomalia, se impiegato con il dovuto scrupolo, consente di escludere dalla gara le offerte insufficienti, indipendentemente dall'entità del ribasso.